

# CONVENZIONE

**CHE REGOLA LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE TRA IL COMUNE DI GORDOLA, QUALE COMUNE SEDE, E IL COMUNE DI GAMBAROGNO PER LA GESTIONE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE DENOMINATO “DEL PIANO”**

## **Capitolo I**

### **Generalità**

#### **Art. 1**

##### Scopo

Disciplinare i rapporti di collaborazione per la gestione di un Corpo di polizia intercomunale, denominato “Corpo intercomunale di polizia del piano” (in seguito “Corpo”).

#### **Art. 2**

##### Basi legali

Il Corpo esercita le funzioni di polizia locale nella giurisdizione dei Comuni convenzionati a norma della Legge Organica Comunale (LOC), della Legge sulla Polizia cantonale (Lpol) e del relativo Regolamento (Rpol), della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) e del relativo Regolamento (RLCPol), della Legge di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS) e del relativo Regolamento (RLACS).

## **Capitolo II**

### **Organizzazione**

#### **Art. 3**

##### Comune sede

<sup>1</sup> Il Comune di Gordola è designato Comune sede, al quale è affidata la gestione del Corpo.

<sup>2</sup> La sede logistica è ubicata in uno dei Comuni convenzionati. È possibile l'istituzione di sportelli decentralizzati.

<sup>3</sup> Il Comune sede ha le seguenti competenze:

- a) provvede all'anticipo dei pagamenti riguardanti le spese di gestione del Corpo, recuperando la quota parte a carico dei Comuni convenzionati;
- b) su preavviso della Commissione intercomunale, assume il personale attribuito al Corpo e ne gestisce i rapporti di impiego rispettando il Regolamento del personale del Corpo di polizia intercomunale del piano;
- c) decide sulle proposte della Commissione intercomunale;

d) trasmette agli altri Comuni convenzionati il preventivo (gestione corrente e investimenti), entro il 30 settembre e il consuntivo, entro il 28 febbraio, con il preavviso della Commissione intercomunale.

<sup>4</sup> Se il Municipio del Comune sede non intende seguire il preavviso della Commissione intercomunale, ha il dovere di informare e intavolare una nuova discussione con quest'ultima per giungere ad una convergenza.

#### **Art. 4**

##### **Commissione**

<sup>1</sup> Viene nominata una Commissione intercomunale (in seguito "Commissione") composta dal Capo dicastero, responsabile della sicurezza e polizia, d'ognuno dei Comuni convenzionati.

<sup>2</sup> Oltre al compito di vigilare sull'intero andamento del servizio, la Commissione definisce una politica di sicurezza condivisa e coordinata che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

<sup>3</sup> All'interno della Commissione vengono designati un Presidente e un Segretario, che restano in carica secondo disposizione della Commissione stessa.

<sup>4</sup> Alle riunioni della Commissione partecipa, di regola, anche il Comandante del Corpo o un suo rappresentante.

<sup>5</sup> La Commissione ha le seguenti competenze:

- a) propone le misure per assicurare il rispetto della presente convenzione;
- b) preavvisa il preventivo e il consuntivo (gestione corrente e investimenti), all'attenzione dei Municipi;
- c) propone le misure di interesse comune al Municipio del Comune sede;
- d) propone, sentito il parere del Comandante, gli effettivi del Corpo sulla base della LCPol e del RLCPol, nonché delle rispettive direttive;
- e) preavvisa, sentito il parere del Comandante, le nuove assunzioni;
- f) preavvisa, su proposta del Comandante, gli avanzamenti di grado, come previsto dal Regolamento del personale del Corpo di polizia intercomunale del piano;
- g) si esprime sulla richiesta di estensione della convenzione ad altri Comuni.

#### **Art. 5**

##### **Corpo di polizia intercomunale**

<sup>1</sup> Il Corpo garantisce prestazioni e livello di sicurezza uniformi e una presenza sul territorio equa e adeguata in ogni Comune convenzionato.

<sup>2</sup> I compiti principali del Corpo sono:  
- compiti delegati dal Dipartimento delle Istituzioni in base all'Art. 6 RLACS e dall'allegato 2 LCPol;  
- compiti di polizia in base all'Art. 107 LOC delegati dai Municipi.

<sup>3</sup> L'operatività del Corpo è di competenza del Comandante tenendo in considerazione quanto espresso dalla Commissione e nel rispetto della LCPol e RLCPol.

<sup>4</sup> Le disposizioni relative al rapporto di lavoro degli agenti sono definite nel Regolamento del personale del Corpo di polizia intercomunale del piano, adottato dal Comune sede. Per quanto non risulta da quest'ultimo, viene applicato il Regolamento organico dei dipendenti del Comune sede.

<sup>5</sup> La Polizia intercomunale del piano allestisce rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione di ogni Comune convenzionato.

## **Art. 6**

Responsabilità civile

Il Comune sede, risponde dei danni causati dagli agenti del Corpo in conformità con la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

## **Capitolo III**

### **Finanze**

## **Art. 7**

Finanziamento

<sup>1</sup> Il Comune sede provvede al finanziamento mediante:  
a) contravvenzioni, ricavi diversi, contributi di terzi, ricavi per prestazioni a terzi, sussidi;  
b) la fatturazione di prestazioni straordinarie;  
c) la propria quota di partecipazione e quella dei comuni convenzionati.

<sup>2</sup> Vi è la possibilità di richiedere acconti ai Comuni convenzionati nel corso dell'anno.

## **Art. 8**

Costi

I costi di gestione comprendono:  
a) costi del personale;  
b) costi per prestazioni di terzi;  
c) affitto sede e uffici decentralizzati;  
d) attrezzature amministrative e tecniche;  
e) veicoli ed equipaggiamento;  
f) spese di cancelleria;

g) altre spese derivanti dal Corpo.

## **Articolo 9**

Quote di partecipazione Per la copertura dei costi di gestione del Corpo, elencati all'Art. 8 e non finanziati tramite le entrate previste dall'Art. 7 cifre a-b, ogni Comune convenzionato partecipa con una quota parte che si basa su un calcolo pro-capite, riferito all'ultimo dato ufficiale disponibile circa la popolazione residente (Ufficio statistico cantonale).

## **Capitolo IV**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 10**

Estensione della convenzione

<sup>1</sup> È possibile, da parte del Comune sede, convenzionarsi con altri Comuni che ne fanno richiesta.

<sup>2</sup> La Commissione esprime il suo parere in merito.

<sup>3</sup> Il nuovo Comune acquisisce tutti i diritti e doveri derivanti dalla convenzione.

#### **Art. 11**

Collaborazioni intercomunali

<sup>1</sup> La Commissione preavvisa al Comune sede eventuali specifici compiti di polizia da svolgere in collaborazione con altri Corpi di polizia, con modalità e costi regolati tra le parti.

<sup>2</sup> A tale riguardo non sottostanno le collaborazioni già codificate da organi superiori.

#### **Art. 12**

Divergenze

Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione o l'interpretazione delle presente convenzione, la vertenza sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali.

#### **Art. 13**

Norme transitorie

<sup>1</sup> Con l'approvazione della presente convenzione, il personale di polizia attualmente alle dipendenze dei Comuni di Gambarogno, Gordola e Tenero-Contra viene trasferito di fatto e in diritto al Comune sede Gordola ed entra a far parte del Corpo di polizia intercomunale del piano. Agli agenti vengono in ogni caso garantiti i diritti sin qui acquisiti.

<sup>2</sup> I Comuni convenzionati s'impegnano ad adattare secondo le necessità i propri Regolamenti comunali a quanto previsto dalla presente convenzione, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

#### **Articolo 14**

Durata e disdetta

<sup>1</sup> La presente convenzione ha validità indeterminata.

<sup>2</sup> Può essere disdetta unilateralmente, con il preavviso di un anno, per la fine dell'anno seguente.

#### **Art. 15**

Scioglimento

I costi connessi allo scioglimento della convenzione possono venir addebitati interamente o parzialmente al Comune che ha inoltrato la disdetta.

#### **Art. 16**

Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente convenzione sostituisce e annulla la precedente.

<sup>2</sup> Entra in vigore dopo l'approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali e la ratifica da parte dell'Autorità superiore.

Approvata dal Municipio di Gordola con risoluzione no. 1511 del 08.07.2013.  
Approvata dal Consiglio comunale di Gordola il 30.09.2013.

Approvata dal Municipio di Gambarogno con risoluzione no. 1262 del 14.10.2013.  
Approvata dal Consiglio comunale di Gambarogno il 2.12.2013.  
Ratificata dalla Sezione Enti locali il ....